

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B4/ 6F

TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Trasferimento dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dei contributi figurativi

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
Copertura figurativa di periodi indennizzati di trattamento ordinario di disoccupazione, di trattamento ordinario di integrazione salariale e trattamento antitubercolare:			
- disoccupazione ordinaria agli agricoltori e non agricoltori: art. 4, legge n. 218/1952.....	1.215.156.942,00	1.169.445.313,00	1.233.113.256,00
art. 7, legge n.160/1988 e successive mod. e integrazioni...	853.807.085,00	824.887.044,00	863.132.286,00
- Integrazione salariale ordinaria ai lavoratori dell'industria art.3 legge n. 164/1975.....	152.349.440,00	168.552.120,00	190.925.080,00
- Integrazione salariale ai lavoratori dell'edilizia - art. 5, legge n. 427/1975.....	63.532.970,00	67.705.050,00	80.366.700,00
- Integrazione salariale ai lavoratori delle aziende lapidee: settore industria - art. 5, legge n. 427/1975.....	3.040.310,00	4.182.000,00	4.479.960,00
settore artigianato - art. 5, legge n. 427/1975.....	488.300,00	629.850,00	555.510,00
TOTALE.....	2.288.375.047,00	2.235.401.377,00	2.372.572.792,00

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B4/ 6G

TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Contributo di solidarietà - legge n. 41/1986

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
Contributi trasferiti da:			
- Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea.....	1.153.482,00	1.200.931,00	1.149.440,00
- Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo.....	54.260,00	53.155,00	48.349,05
TOTALE	1.207.742,00	1.254.086,00	1.197.789,05

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ALLEGATO B4/ 7

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004			
	1^NOTA DI VARIAZIONE (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	IMPEGNATE NEL 2004 (1)	meno: RATEO AL 31.12.2003 (2)	piu': RATEO AL 31.12.2004 (3)	TOTALE (dato economico) (4)=(1-2+3)
A) Rate complessive lorde di pensione.....	99.167.275.390,00	99.893.415.626,92	99.086.807.563,15	629.230.059,08	545.895.264,37	99.003.472.768,44
a detrarre:						
- Assegno per il nucleo familiare a carico della gestione P.T.L.D.....	975.303.688,00	972.515.898,00	959.612.465,13	48.425.000,00	61.965.000,00	973.152.465,13
netto	98.191.971.702,00	98.920.899.728,92	98.127.195.098,02	580.805.059,08	483.930.264,37	98.030.320.303,31
a detrarre:						
- Art. 1 legge n. 222/1984.....	236.723.000,00	207.974.000,00	206.671.249,02			206.671.249,02
- Art.1L.140/1985-art.1L.544/1988-art.69,c.3L.388/2000.....	532.587.000,00	622.710.546,00	650.108.686,96			650.108.686,96
- Assegno ai rimpatriati dalla Libia.....	1.603.000,00	1.608.000,00	1.599.347,35			1.599.347,35
- Rate pens.-pensionamenti anticipati	1.295.062.519,00	1.281.216.992,00	1.285.333.469,03			1.285.333.469,03
- Quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata -art.37, 3^comma,lett. C) L. n. 88/1989.....	11.783.810.000,00	11.820.920.000,00	11.820.920.000,00			11.820.920.000,00
- Quota parte delle rate di pensione - art. 11 legge n. 54/1982.....	516.391.309,00	516.391.309,00	516.391.309,00			516.391.309,00
- Maggiorazioni ex combattenti art.6, legge n.140/1985 e art. 6 legge n. 544/1988.....	345.966.000,00	341.383.925,00	333.701.849,28			333.701.849,28
- Maggiorazioni delle pensioni superiori al trattamento minimo-art.3,1^comma legge n.544/1988.....	335.567.870,00	335.567.870,00	335.567.870,00			335.567.870,00
- Quote di pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA.....	306.000,00	327.000,00	325.000,00			325.000,00
- Miglioramenti pensionistici-art.1 L.n.59/1991.....	1.543.150.000,00	1.594.418.555,00	1.611.604.000,00			1.611.604.000,00
- Quota pensione-Conv.Italo Venezuelana.....	13.942.000,00	18.539.000,00	20.931.000,00			20.931.000,00
- Maggiore onere per modifica redditi D.L. n.503/1992 art.11, c.38, L.n.537/93.....	73.834.000,00	75.608.000,00	80.462.000,00			80.462.000,00
- Maggiore onere per perequazione rate pensioni dal 1°/1/1994.....	165.352.000,00	160.221.000,00	155.693.000,00			155.693.000,00
- Pensioni inv. ante L. 222/84-art.59,c.34 L.449/97.....	2.994.490.000,00	2.994.490.000,00	2.994.490.000,00			2.994.490.000,00
- Rimodulazione coeff. rivalutazione pensioni-art.69 c.1 e 2 L.n.388/2000.....	124.169.000,00	124.169.000,00	124.169.000,00			124.169.000,00
- Prestazione agg.va annua a favore titolari pensioni al minimo- art.70 L.n. 388/2000.....	131.737.000,00	124.300.900,00	107.476.295,80			107.476.295,80
- Abolizione divieto cumulo tra pensioni di reversibilita' INPS e rendite INAIL-artt.73 e 78 L.n.388/2000.....	65.145.000,00	65.252.000,00	64.796.300,00			64.796.300,00
- Regolarizzazione posizioni assicurative-art.1 L.n.172/1999.....	8.523.000,00	8.523.000,00	8.353.000,00			8.353.000,00
- Nuove norme in materia di Integr.minimoL.n.385/2000.....	22.290.000,00	17.832.000,00	7.580.966,72			7.580.966,72
- Quota pensione-Conv.Italo Australiana.....	1.874.000,00	1.853.000,00	1.829.100,00			1.829.100,00
- Quota pensione-Conv.Rep.San Marino.....	232.406,00	232.406,00	232.406,00			232.406,00
- Quota pensione-Conv.Santa Sede.....	0,00	9.397.000,00	2.625,22			2.625,22
- Magg.ne sociale trattamenti minimi pensionati residenti all'estero- art.38, c.9 L. n. 289/2002.....	80.800.000,00	80.800.000,00	12.860.011,35			12.860.011,35
- Miglioramenti art.38-L.n.448/2001.....	310.000.000,00	358.811.329,00	296.776.925,64			296.776.925,64
TOTALE DELLE DETRAZIONI.....	20.583.565.104,00	20.762.546.832,00	20.637.875.411,37	0,00	0,00	20.637.875.411,37
A)Rate di pensione a carico Gestione.....	77.608.406.598,00	78.158.352.896,92	77.489.319.686,65	580.805.059,08	483.930.264,37	77.392.444.891,94
Assegno per l'assistenza personale ai pensionati inabili						
-art.5, legge n. 222/1984.....	7.228.000,00	7.100.000,00	6.983.419,98			6.983.419,98
Indennita' al superstiti.....	0,00	0,00	26.757,09			26.757,09
Prestazioni una tantum cittadini extracom. L. 335/95.....	76.000.000,00	76.000.000,00	16.851.792,19			16.851.792,19
TOTALE A).....	77.691.634.598,00	78.241.452.896,92	77.513.181.655,91	580.805.059,08	483.930.264,37	77.416.306.861,20
B)Onere prevenzione e cura dell'invalidita'.....	3.152.187,00	3.465.922,00	4.112.279,87			4.112.279,87
C)Onere gestione Casa di riposo di Camogli.....	1.417.711,00	1.448.039,00	1.303.671,86			1.303.671,86
Spese per prestazioni istituzionali (A+B+C).....	77.696.204.496,00	78.246.366.857,92	77.518.597.607,64	580.805.059,08	483.930.264,37	77.421.722.812,93

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B4/ 8

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
A favore dello Stato:			
-Somme da trasferire ai sensi della L.n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	195.514.625,00	201.340.540,00	202.984.989,39
TOTALE.....	195.514.625,00	201.340.540,00	202.984.989,39
A favore di altri Enti:			
Contributi e quote associative a istituzioni svolgenti attività attinenti i compiti dell'Istituto.....	210.000,00	0,00	0,00
Valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	1.011.979.000,00	1.011.979.000,00	599.591.472,49
<i>Contribuzione a favore di Enti vari:</i>			
Istituti di patronato e assistenza sociale.....	146.688.482,00	151.676.542,00	152.915.358,66
Istituto Italiano di medicina sociale.....	957.289,00	1.008.107,00	1.012.470,36
Commissione di vigilanza sui fondi pensione- art.2, D.L. 15/4/1998.....	1.981.979,00	1.792.461,00	1.792.460,77
TOTALE.....	1.161.816.750,00	1.166.456.110,00	755.311.762,28
COMPLESSO.....	1.357.331.375,00	1.367.796.650,00	958.296.751,67

ALLEGATO B4/ 9

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO	2004	CONSUNTIVO
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	2004
Rimborsi di contributi:			
- relativi all'aliquota ordinaria.....	74.614.000,00	54.300.000,00	69.880.723,22
- relativi all'aliquota del settore agricolo.....	0,00	0,00	5.452.061,08
Rimborso di trattenute ai pensionati occupati.....	65.074,00	115.000,00	315.326,85
Rimborso di trattenute ai pensionati occupati - art. 44 c. 2 e 3, legge n. 289/2002.....	0,00	0,00	973.004,96
Rimborso di riserve e valori capitali e di riscatto.....	1.405.000,00	1.500.000,00	1.611.419,27
TOTALE.....	76.084.074,00	55.915.000,00	78.232.535,38

ALLEGATO B4/ 10

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
Perdita per accertata Irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	20.994.922,86
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso aziende.....	0	0	222.132.114,72
Irrecuperabilità o insussistenza di crediti contributivi verso i datori di lavoro agricolo.....	0	0	15.817.794,66
Insussistenza dei crediti per valori capitali per la copertura degli oneri di cui alla legge n.336/1970.....	0	0	23.058,58
Irrecuperabilità di crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative relativi ai lavoratori agricoli dipendenti.....	0	0	1.010.326,31
Irrecuperabilità di crediti per contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici.....	0	0	51.609,70
TOTALE.....	0	0	260.029.826,83

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2004 la gestione, sotto l'aspetto del gettito contributivo, è stata interessata prevalentemente dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimi di retribuzione imponibile.

In particolare, l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, stabilisce "che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimi di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso al 1.1.2004, in esecuzione dell'art. 1 della legge 26.6.1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I minimi predetti, a loro volta, sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1.1.2004 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito dalla legge 11.11.1983, n. 638, modificato dal D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389), corrispondente a € 39,16 per ciascuna giornata.

Il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del citato D.L. 12.9.1983, n. 463 modificato dal secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. 9.10.1989, n. 338, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno ed è pari per l'anno 2004 a € 164,87 settimanali.

Si è inoltre verificato l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo del 1% di cui all'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438 fissato per l'anno 2004 a € 37.883,00 annue;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2004 in € 82.401,00.

Il Decreto legislativo n. 276 del 2003 ha dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 14.2. 2003, n. 30, introducendo una serie di innovazioni nel campo dei rapporti di lavoro finalizzate a combattere le situazioni nelle quali si riscontra il più ampio margine di ricorso al c.d. lavoro sommerso. In tal senso la

compiuta applicazione delle previsioni del decreto emanando dovrebbe portare all'ampliamento degli introiti contributivi legati all'emergere progressivo di una serie di rapporti di lavoro dalla sfera del sommerso.

In attuazione dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è stato emanato il Decreto legislativo 6.11.2001, n. 423 finalizzato alla equiparazione nel quinquennio 2002-2006 della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 a quella dei lavoratori dipendenti da imprese.

Il predetto decreto legislativo prevede un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime stabilito dal citato D.P.R. ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali per i soci lavoratori che ha comportato, nella sua prima fase (dal 1.1.2002 al 31.12.2002), l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quello stabilito per il versamento della contribuzione IVS dal D.M. 3.12.1999.

A partire dall'1.1.2003 ha preso l'avvio la seconda fase di questo processo di adeguamento, in base al quale la retribuzione imponibile ai fini previdenziali deve essere aumentata annualmente nella misura percentuale stabilita. Il decreto prevede peraltro per le varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell'incremento retributivo, in quanto per l'IVS l'incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali mentre per le contribuzioni minori è calcolato con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione. Da ciò consegue che per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno due distinti imponibili giornalieri per il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, fino al termine del 31.12.2006. A partire dall'1.1.2007, infatti, la retribuzione imponibile ai fini del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 1, comma 1, legge n. 389/1989) senza alcuna distinzione di forme assicurative.

Per quanto attiene l'anno 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Decreto legislativo n. 423/2001, ai fini del versamento della contribuzione IVS l'imponibile giornaliero di cui all'art. 2 della stessa fonte deve essere aumentato nella misura percentuale del 50%, calcolato sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ogni anno ai sensi dell'art. 2 e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto nello stesso anno dal CCNL relativo, o da quello del settore o della categoria affine. A sua volta, l'imponibile giornaliero di cui all'art. 2 del Decreto legislativo n. 423/2001 non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici. Detto limite settimanale è stabilito nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD. Tale

trattamento ammonta per l'anno 2004, a € 412,18, il cui 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 164,87; e quindi l'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2 del Decreto legislativo n. 423/2001 è stato determinato nell'anno 2004 in € 27,48.

Tali modalità di determinazione dell'imponibile ai fini dell'assicurazione IVS trovano applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'importo così determinato non sia inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 389/1989. Qualora tale limite non sia rispettato, la percentuale di incremento del 50% deve essere applicata sul differenziale esistente tra l'imponibile determinato ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo n. 423/2001 e il limite minimo di retribuzione giornaliera. L'importo di tale imponibile giornaliero minimo convenzionale è pari, per l'anno 2004, a € 33,32.

In esecuzione del piano di riallineamento previsto dall'art. 4 del D.M. 3/12/1999, il periodo di occupazione media mensile nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978 n. 218, è stato elevato per l'anno 2004 a 22 giornate ai sensi di quanto disposto, da ultimo, dall'art. 4, comma 2, del Decreto legislativo n. 423/2001.

La gestione ha continuato ad essere interessata dalle previsioni del D.M. 22.9.2000, che ha stabilito che dall'1.1.2001 l'imponibile medio giornaliero ai fini della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicuri la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7.12.1989, n. 389 (40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD, pari per il 2004 a € 412,18, corrispondenti a € 164,87 settimanali e € 39,16 giornalieri).

La gestione è stata interessata dalla emanazione del D.M. 30.1.2004 di adeguamento annuale delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 398 del 1987.

Invece la disposizione di cui all'art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (che ha inserito un comma *8bis* nell'art. 48 del TUIR n. 917 del 1986, sostituendo al precedente regime di esclusione dall'imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali) non ha prodotto effetti sulla gestione in relazione agli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

A partire dal 1° gennaio 2001, a seguito della possibilità di esercitare l'opzione prevista dall'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, così come interpretato dall'art. 2 del D.L. 28.9.2001, n. 355, convertito con legge 27.11.2001, n. 417, la gestione è interessata dagli effetti derivanti dall'applicazione del massimale contributivo, oltre che per i nuovi iscritti, anche per il personale "optante".

Non si sono verificati, in generale, aumenti nelle aliquote contributive di finanziamento del Fondo; per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti di cui all'art. 9 della legge 26/7/1984 n. 413, per i quali trovano applicazione le disposizioni del settore agricolo, l'aumento annuale dello 0,70% (0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore), previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, ha trovato applicazione limitatamente alla sola quota dello 0,20 essendosi esaurito con il 2002 l'allineamento dell'aliquota a carico del lavoratore.

Il D.P.C.M. 30.12.2003 ha determinato, per il triennio 2002-2004, il contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Nell'ambito del settore agricolo l'esercizio 2004 è stato interessato dall'applicazione del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n° 146 del 16 aprile 1997, secondo il quale: "A partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro ed i lavoratori".

Si ricorda che con l'anno 2002 il lavoratore ha già raggiunto l'aliquota massima dell'8,54% per cui la contribuzione a suo carico non subisce nell'anno 2004, ulteriori aumenti.

Per quanto sopra esposto dal 1 gennaio 2004, per la generalità delle aziende agricole, l'aliquota prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è la seguente:

17,750% a carico datore di lavoro + la quota base dello 0,11%;
8,54% a carico lavoratore.

Anche il comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n° 146 del 16 aprile 1997, secondo il quale: "Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a

carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997" ha continuato a produrre effetti.

Per quanto sopra esposto nei confronti delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, dal 1 luglio 2004, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è prevista la seguente aliquota:

21,15% a carico datore di lavoro + la quota base dello 0,11%;

8,54% a carico lavoratore (l'aliquota a carico del lavoratore non subisce aumenti perché aveva già raggiunto la quota massima sin da luglio 2001).

L'esercizio 2004 è stato altresì interessato:

dalla lievitazione delle retribuzioni di fatto corrisposte agli operai agricoli; dall'aumento che ha subito il minimale "retributivo" giornaliero, per l'anno 2004 pari a € 34,84, previsto dall'art. 14, comma 7, del D.L. 22 dicembre 1981, n° 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n° 54, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico, di cui all'art.1 del D. L. 29 luglio 1997, n° 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537; dall'applicazione dell'art. 2 del D.lgs 16 aprile 1997, n° 147 e delibera CIPE n° 42/2000, per la quarta annualità , secondo cui:

" Nelle aree svantaggiate ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n° 146 si applica il livello di contributi agricoli unificati come di seguito indicati:

Aree di montagna particolarmente svantaggiate: 30% di livello ordinario; Altre aree svantaggiate: 60% di livello ordinario ;"..... rientrano tra fra le aree svantaggiate..... I Comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE del 20 luglio 1993 n° 2081.La riclassificazione ha effetto a partire dal 1 gennaio 2000. Gli effetti economici operano interamente fino dal primo anno per le aree che non subiscono variazioni e per le aree dell'ob.1. Per le altre, l'adeguamento al nuovo livello avverrà nell'arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale"; da quanto disposto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. 4 luglio 1994, emanato in attuazione dell'art. 5 della Legge 14 dicembre 1992, n° 185. Il citato D.M. ha fissato nelle misure del 25%-50% le percentuali di esonero parziale dal versamento dei contributi dovuti dalle aziende agricole, singole o associate condotte da coltivatori diretti mezzadri e coloni o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione, che abbiano subito una calamità che ha provocato danni alla produzione lorda vendibile non inferiore al 35%. L'esonero, concesso sui contributi in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento, è aumentato del 10% per calamità che si susseguono per più anni.

Le citate agevolazioni sono state applicate solo per gli eventi verificatisi entro la data del 7 maggio 2004 poiché, dall'8 maggio

2004, gli esoneri per calamità sono regolamentati dal D.lgs 102/2004 e dal D.M. attuativo, non ancora emanato.

Per i lavoratori emersi, per gli anni dal 2001 al 2004, è dovuta una contribuzione IVS sostitutiva nella misura del 7% per il primo anno, 9% per il secondo e 11% per il terzo.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10232 del 2003 hanno composto il contrasto che si era determinato in merito all'interpretazione delle previsioni dell'art. 6 della legge n. 138/1943. Tale norma dispone, come noto, che l'indennità di malattia non è dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore fruisca, per legge, o per contratto, di un trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro. Secondo le SS.UU., il riferimento contenuto in tale disposizione ai contratti collettivi deve ritenersi limitato ai contratti collettivi corporativi e non può essere esteso ai contratti collettivi di diritto comune. Ne consegue che l'avvenuta corresponsione del trattamento economico di malattia da parte delle stesse società ai lavoratori sulla base delle previsioni del proprio contratto collettivo di diritto comune non esclude la sussistenza a carico delle stesse dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale di malattia all'Istituto. Inoltre, dal principio dell'assenza di qualsiasi correlazione tra contribuzione e prestazioni consegue che il versamento della contribuzione di malattia da parte delle stesse società non può avere l'effetto di trasferire ora per allora in capo all'Istituto l'onere delle prestazioni stesse che rimangono, per il periodo 1994-1998, in base al disposto contrattuale, in capo al datore di lavoro.

Continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) della legge n. 448/2001, di conferma del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'art. 60 della legge 7.5.1999, n. 144 (determinazione al 3 per cento della percentuale di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135).

E' stato recentemente precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che quando le stesse sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al Decreto Legislativo n. 124/1993 devono essere assoggettate al contributo di solidarietà pari al 10% previsto a carico dei datori di lavoro dall'art. 6, comma 4, lett. f) del Decreto legislativo n. 314/1997 (già art. 9bis della legge n. 166/1991).

Il Ministero del lavoro ha precisato che è venuto meno il contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore previsto dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 579/1995 sulla parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ove sia destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al Decreto legislativo n. 579/1995. Infatti, in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto

legislativo n. 47/2000 è stata sostituita la lettera e)bis del comma 1 dell'art. 10 del TUIR ed è stato contestualmente abrogato nell'art. 48, comma 2, lett. a) lo speciale regime fiscale previsto per i versamenti alla previdenza complementare, facendo in tal modo confluire nel generale regime di deducibilità ai fini fiscali i contributi versati in relazione alla parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Il Ministero del lavoro ha osservato che, venuta meno l'ulteriore deduzione fiscale, viene meno anche la base imponibile sulla quale calcolare il contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore.

In materia di accredito contributivo, la gestione ha continuato a risentire degli effetti prodotti dal disposto di cui all'articolo 69, della legge n. 388 del 2000 che ha previsto, nei confronti dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la mancata applicazione della contrazione disposta dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. La legge finanziaria per il 2002 n. 448/2001 ha previsto all'art. 43, comma 3 l'applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 638/1983.

Permangono inoltre, in materia di svolgimento di funzioni pubbliche, gli effetti di quanto disposto dall'art. 26 della legge 3.8.1999, n. 265, che ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali per i lavoratori che ricoprono incarichi amministrativi presso gli enti locali. L'art. 26 della legge n. 265/1999 stabilisce ora che l'ente locale provvede a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Istituti in relazione a tutti gli amministratori locali che rivestono le cariche di cui allo stesso comma 1 senza più fare riferimento alcuno alla condizione della titolarità o meno del diritto ad una indennità, e quindi ampliando la categoria degli amministratori per i quali l'ente locale deve provvedere all'assolvimento dell'obbligo contributivo.

I primi 3 commi dell'art. 38 della legge n. 388 del 1999 stabiliscono che, a partire dall'1.1.2001, i dipendenti pubblici e privati che siano eletti membri del Parlamento nazionale ed europeo, o di assemblea regionale ovvero siano nominati a ricoprire funzioni pubbliche, i quali, in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o un incremento della pensione, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi, sono tenuti a versare l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore (8,89 %), relativamente al periodo nel quale sia in fruizione dell'aspettativa.

L'art. 1, comma 239, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) ha disposto poi che i soggetti di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16.9.1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno

presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori all' 1.1.2003, possono esercitare tale facoltà entro il 31.3.2005. Ne consegue che i soggetti di cui all'art. 38 che intendano avvalersi di tale facoltà saranno tenuti al versamento di un importo corrispondente a quello della quota a carico del lavoratore.

Si richiama inoltre quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo n. 229/1999 in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori dipendenti nominati a direttore amministrativo e sanitario di azienda sanitaria locale, per i quali è effettuato dalle amministrazioni di appartenenza il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed è calcolato sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del Decreto legislativo n. 181/1997, salvo il rimborso dell'onere sostenuto da parte dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera interessata. Sempre per i direttori generali e per tutti i soggetti iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima la contribuzione, calcolata con riferimento alla stessa base imponibile, è versata direttamente dalla unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza.

Hanno continuato a produrre effetti fino al 31 dicembre 2004 le previsioni della legge 18.10.2001, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha dettato norme finalizzate ad incentivare l'emersione dell'economia sommersa attraverso un regime di incentivi fiscali e previdenziali relativamente alle domande presentate a partire dal 25.4.2002.

Con legge 24.12.2003, n. 380 lo Stato italiano ha ratificato il Trattato di adesione all'Unione Europea di Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Slovacchia, Repubblica di Ungheria. Ne consegue, con riferimento ai lavoratori italiani che dovessero essere occupati in uno dei Paesi neocomunitari, che non potranno più trovare applicazione, ai fini del versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali con effetto dall'1.5.2004, le apposite tabelle di retribuzioni convenzionali emanate entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto ministeriale.

Correlativamente, per effetto dell'applicazione delle discipline comunitarie (innanzitutto il regolamento n. 1408/1971 e il n. 574 del 1972), e nel caso di distacco di lavoratori italiani all'estero in uno dei dieci Paesi neocomunitari, i datori di lavoro dovranno continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.

Per quanto attiene ai lavoratori cittadini di uno dei Paesi neocomunitari distaccati in Italia nel rispetto delle procedure definite in ambito comunitario, continuerà correlativamente a trovare